

Sopralluoghi ispettivi o ispezioni a livello provinciale

Ispezioni secondo programmazione:

Le frequenze delle ispezioni negli impianti di produzione devono essere stabilite sulla base dell'analisi dei rischi (allegato 16 al PNAA).

Livello minimo:

1 ispezione l'anno

- stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (CE) n. 183/2005
- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi
- imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005
- stabilimenti di produzione per animali da compagnia

1 ispezione ogni 2 anni

- impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi
- imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della specifica autorizzazione, e del possesso dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente;
- delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
- delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/buone prassi di produzione);
- valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- dell'etichettatura;
- dei registri;
- del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
- delle procedure operative e modalità attuative relative all'autocontrollo.